

**LA RIFORMA****CARRIERE DEI GIUDICI  
DA NON SEPARARE****ARMANDO SPATARO**

**A** proposito di riforme della giustizia, uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni riguarda la possibilità di introdurre nel nostro ordinamento la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri. Pochi anni fa l'Unione delle Camere Penali ha elaborato, a sostegno di tale ipotesi, una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare. -P.9



IL COMMENTO

# Separazione delle carriere un boomerang da evitare

I canoni della valutazione della prova devono unire pm e giudici

ARMANDO SPATARO

A proposito di riforme della giustizia, uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni riguarda la possibilità di introdurre nel nostro ordinamento la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri. Pochi anni fa l'Unione delle Camere Penali ha elaborato, a sostegno di tale ipotesi, una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare. E varie forze politiche (da partiti di centro destra a vari esponenti del Pd) si sono oggi dichiarate pronte a sostenere una raccolta di firme per un quesito referendario proposto da Lega e radicali con cui si vogliono abrogare ben 11 previsioni di cinque diverse leggi che regolano il passaggio da una funzione all'altra. Pochi giorni fa, l'onorevole Enrico Costa ha formulato – e poi ritirato – un emendamento ad cd. “Decreto-Covid” in base al quale si prevedeva addirittura che già nella domanda di partecipazione al concorso in magistratura i candidati dovessero manifestare la preferenza a svolgere il ruolo di giudice o di pm!

In realtà, simili proposte e quesiti sembrano ignorare che già oggi, dopo una riforma del 2006, il passaggio da una funzione all'altra è regolato in modo rigoroso, sia sotto il profilo oggettivo (esiste il divieto di mutamento di funzioni all'interno della stessa regione), sia sotto quello soggettivo (limite massimo di 4 passaggi di funzione nel corso della carriera del magistrato e previsione di un periodo di permanenza mini-

ma di 5 anni in ciascuna funzione). Al di là di altri limiti, si richiede anche un giudizio di idoneità del CSM allo svolgimento delle diverse funzioni richieste.

La proposta, peraltro, riguarda una riforma del tutto irrilevante: basti considerare che nel periodo 30 giugno 2016–30 giugno 2019 i trasferimenti in ogni grado da funzioni requirenti a funzioni giudicanti sono stati 80 e quelli nella direzione opposta 41, con percentuali annue rispettivamente dell'1,17% e dello 0,20% in relazione al numero dei magistrati in servizio. Cifre sostanzialmente identiche a quelle del quinquennio precedente. Evidentemente, dunque, quella “trasmigrazione”, secondo alcuni “inquinante” culturalmente e professionalmente, non esiste se non in termini minimi conseguenti alla crescente esigenza di specializzazione professionale.

Ma quali sono le ragioni che si opporrebbero all'unicità di carriera? Si afferma innanzitutto che la contiguità tra giudici e pm, derivante dall'appartenenza alla medesima carriera, condizionerebbe i primi, determinandone l'“appiattimento” sulle tesi dei pm, con pregiudizio dell'articolo 111 Costituzione che prevede la parità delle parti davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Sembra evidente che, in questo caso, ci si trovi di fronte non ad un argomento tecnico, ma ad un indimostrato sospetto, che sfiora il limite dell'offensività nei confronti dei giudici. Saverio Borrelli par-

lò in proposito di «diffidenze plebee che scorgono ovunque collusioni», ricordando la frequenza con cui i giudici respingono le richieste dei pm.

L'articolo 111 della Costituzione, in realtà, nulla ha a che fare con la separazione delle carriere: un controllore delle attività delle parti resta tale, e un giudice resta giudice, anche se è entrato in magistratura attraverso lo stesso concorso sostenuto dal pm, mentre la parità tra le parti è quella endoprocedurale, garantita dalle regole del processo e, semmai, da una pari preparazione professionale. Diversamente, perché non separare le carriere fra giudici di primo grado, giudici d'appello e di cassazione?

Sulla parità tra pm e difensore, peraltro, bisogna avere l'onestà di riconoscere che essa non sussiste sul piano istituzionale: l'avvocato è un privato professionista vincolato dal solo mandato a difendere, che lo obbliga a ricercare l'esito più conveniente per il proprio assistito, a prescindere dal dato sostanziale della sua colpevolezza (anche se questa gli sia nota) o innocenza. Niente di ciò vale per il pm, che con il giudice condivide l'obbligo di ricerca della verità storica dei fatti, un obbligo che resterebbe cogente anche in caso di separazione delle carriere.

Esiste un altro argomento abusato a favore della separazione delle carriere: essa si imporrebbe anche in Italia poiché si tratta dell'assetto ordinamentale esistente o nettamente prevalente negli ordinamen-

ti degli altri Stati a democrazia avanzata, senza che ciò comporti dipendenza del pm dal potere esecutivo. E' questa un'affermazione gratuita ed incolta: al di là della radicale differenza tra gli ordinamenti presi in considerazione, frutto di tradizioni giuridiche ed evoluzioni storiche peculiari di ciascun paese, gli ordinamenti che conoscono la separazione delle carriere non costituiscono affatto la maggioranza e, anzi, la regola dominante è che chi abbia maturato esperienze professionali di pm acquisisce una sorta di titolo preferenziale per accedere alla carriera giudicante, mentre dove vige la separazione questa porta con sé la dipendenza del pm dall'esecutivo (tranne in Portogallo). Non vi è qui spazio per l'illustrazione di tali altri sistemi, ma va considerato che la comunità internazionale viaggia proprio verso quel modello ordinamentale che in Italia, invece, viene ciclicamente messo in discussione, quasi sempre come clava punitiva: ad esempio, in un'ancora attuale raccomandazione del 2000 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul “Ruolo del Pubblico Ministero nell'ordinamento penale”, si prevede che gli Stati dovrebbero prendere provvedimenti concreti al fine di consentire ad una stessa persona, su sua richiesta, di svolgere successivamente le funzioni di pm e quelle di giudice, o viceversa.

Resta la centralità e la necessità, dunque, dell'acquisizione di una cultura che deve condur-


re il pm a raccogliere elementi probatori in funzione del futuro giudizio (e non delle «brillanti operazioni» oggetto di criticabili conferenze stampa): i canoni della valutazione della prova, cioè, devono unire pm e giudici, utilizzando esperienze ete-

rogenee e dando vita ad un sistema più garantito per i cittadini. Di qui la necessità di un unico sistema d'accesso alle due funzioni, di un'unica formazione professionale di tutti i magistrati (che dovrebbe includere anche quella degli avvocati), di un unico CSM che ne ammini-

stri la carriera e che, attraverso una sola e comune Sezione disciplinare, sia in grado di sanzionare comportamenti deontologicamente vietati.

E' auspicabile, pertanto, che Avvocatura e Magistratura, con il contributo determinante

del mondo accademico, uniscano le loro forze, concentrandosi sulle cause vere delle disfunzioni del processo tra le quali non vi è in alcun modo l'attuale unicità delle carriere dei magistrati. Se ne faccia una ragione anche quella parte del ceto politico che continua a sostenere l'incongruente opposta tesi. —



CLAUDIA GRECO / AGF



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.